

Newsalert

Dipartimento di Regolamentazione delle attività finanziarie
Regolamento IVASS in materia di antiriciclaggio, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela

Con Regolamento n. 44 pubblicato il 14 febbraio 2019 (il "**Regolamento**"), l'IVASS ha dato attuazione alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (il "**decreto antiriciclaggio**") come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha recepito in Italia la quarta Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2015/849).

Le disposizioni del Regolamento, che tengono conto anche degli Orientamenti congiunti delle Autorità Europee di Vigilanza (EBA, EIOPA e ESMA) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio, intendono rafforzare i presidi antiriciclaggio e dare maggiore spazio all'approccio fondato sul rischio, chiedendo alle imprese e agli intermediari assicurativi di farsi parte attiva sia nell'individuazione e nella valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai quali sono in concreto esposti che nella scelta delle misure più adeguate per fronteggiarli.

Quanto ai destinatari, il Regolamento si applica (i) alle imprese e agli intermediari assicurativi, (ii) alle sedi secondarie in Italia di imprese e di intermediari assicurativi aventi sede legale in un altro Paese membro o in Paese SEE, (iii) alle imprese di assicurazione e agli intermediari stabiliti senza succursale e (iv) all'ultima società controllante italiana, anche nel caso in cui l'IVASS abbia deciso di non esercitare la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale.

Con successivo regolamento recante le disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio che l'IVASS adotterà ai sensi degli articoli 7, comma 1, e 16, comma 2 del decreto antiriciclaggio, saranno definiti i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti vigilati sopra elencati adottano specifici presidi, controlli e procedure.

Riguardo al sistema interno dei controlli finalizzato alla prevenzione del riciclaggio, il Regolamento integra le disposizioni sul governo societario introducendo l'obbligo di definire una *policy* che individui, in modo analitico e motivato, le scelte che le imprese intendono compiere per adempiere in concreto agli obblighi antiriciclaggio. I soggetti vigilati sono tenuti, poi, a promuovere una cultura del controllo interno volta a presidiare il rischio di riciclaggio e ad evitare l'adozione di politiche di prassi e remunerazione che si pongano in contrasto con tale obiettivo. Nell'ambito dei gruppi, alla capogruppo viene richiesto di garantire una pronta e

CHIOMENTI

omogenea identificazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai quali è esposto il gruppo. Anche le sedi secondarie sono tenute all'osservanza di un set minimo di adempimenti: dovranno infatti documentare la proporzionalità del governo societario adottato rispetto alla natura, alla portata e alla complessità del rischio di riciclaggio cui sono esposte, l'idoneità del sistema di controllo interno a mitigare e gestire il rischio di riciclaggio e le attività di promozione della cultura del controllo interno.

Nell'ambito del sistema interno dei controlli, il Regolamento dedica, poi, una serie di disposizioni alla funzione antiriciclaggio. Al fine di garantirne l'indipendenza, a tale funzione viene garantita un'interlocuzione diretta con l'organo amministrativo e di controllo. Nelle ipotesi in cui la funzione antiriciclaggio venga attribuita alla funzione di verifica della conformità alle norme o a quella di gestione dei rischi, si richiede che il titolare possieda gli specifici e adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza propri di tutte le funzioni ricoperte congiuntamente.

Il Regolamento disciplina, poi, in maniera dettagliata, le ipotesi di esternalizzazione della funzione antiriciclaggio e la figura e i compiti del responsabile della segnalazione delle operazioni sospette, che può essere soggetto delegato dall'impresa diverso dalla funzione antiriciclaggio. Con particolare riferimento a quest'ultimo, tra gli obblighi è stato espressamente incluso l'obbligo di mantenere evidenza delle valutazioni effettuate, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF. Con riferimento alla procedura di segnalazione all'interno dei gruppi, viene previsto che il modello accentrato (con delega conferita a un delegato di gruppo) può essere applicato da un gruppo italiano e dalle sole controllate con sede in Italia.

Quanto agli intermediari assicurativi, per effetto del loro inserimento nella definizione di intermediari bancari e finanziari operato dalla normativa primaria, il Regolamento individua gli obblighi di conservazione di documenti, dati e informazioni, nonché i requisiti che devono rispettare nell'eventuale esternalizzazione di tale attività, per lo svolgimento della quale potranno avvalersi delle stesse imprese - incluse quelle stabilite senza succursale - di cui distribuiscono i prodotti.

Il Regolamento si occupa, poi, di disciplinare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, definendo il concetto di approccio fondato sul rischio e il sistema di profilatura dei clienti, il contenuto stesso degli obblighi di adeguata verifica e le modalità di svolgimento delle attività attraverso le quali questi devono essere adempiuti. In particolare, con riferimento alla successiva verifica dei dati identificativi, per quanto riguarda il beneficiario, all'atto della designazione è richiesta unicamente l'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, che devono consentire l'univoca individuazione della persona fisica o del soggetto diverso designati, o l'univoca individuabilità di quelli designati in base a particolari caratteristiche o classi. Si conferma l'obbligo di identificare il titolare effettivo anche in caso di società di persone e associazioni non riconosciute sulla base dei criteri previsti dalla normativa primaria e, al contempo, si riafferma la necessità di identificare il titolare effettivo del beneficiario diverso dalla persona fisica.

Il Regolamento entra in vigore a partire dal 1° maggio 2019 e si applica anche ai rapporti continuativi in essere a tale data seppure instaurati anteriormente. Dalla data di entrata in vigore del Regolamento, sono abrogati i Regolamenti ISVAP nn. 41/2012 e 5/2014.

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento non esitate a contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti.